



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 3037 / TEL / M / R

23 DIC. 2011

Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
(Autorità competente ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare dell'11 aprile 2011 n. 82)

VISTO l'articolo 35 del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1977, n. 59",

VISTO l'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla gestione dei pneumatici fuori uso;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2011 n. 82, recante il regolamento per la gestione dei pneumatici fuori uso previsto dal secondo comma del citato art. 228 (d'ora in avanti regolamento);

VISTO l'articolo 5 del predetto regolamento che disciplina la determinazione della misura del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo, al comma 1, che tale contributo deve essere determinato in misura tale da assicurare, in modo completo e nel rispetto del comma 1 del richiamato art. 228, la copertura dei costi della gestione dei pneumatici fuori uso;

VISTA la dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato del 22 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del regolamento, da "PNEUS RUDY di Biciato Rudi & CO.KG SAS";

VISTA la comunicazione del 22 novembre 2011 con cui "PNEUS RUDY" ha trasmesso a questa Direzione le stime degli oneri relativi alle componenti di costo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del regolamento ed ai fini della determinazione del contributo per la gestione dei pneumatici fuori uso che essa intende espletare per l'anno 2011;

VISTA la dichiarazione del 22 novembre 2011 attestante la veridicità dei dati forniti;

VISTA la nota del 2 settembre 2011 prot. Gab. 2001 0026777 della Segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale, nel rispondere ad alcuni quesiti interpretativi richiesti da questa Direzione, si chiarisce che "possono essere individuati una pluralità di contributi ambientali, differenziati in base ai rispettivi costi di gestione presentati dai diversi produttori/importatori, ovvero dalle loro eventuali strutture operative associate";

VISTA la nota del 5 settembre 2011 prot. Gab. 2001 0026832 dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale, nel rispondere ad alcuni quesiti interpretativi richiesti da questa Direzione, si chiarisce che "appare opportuno che l'Autorità competente individui il contributo in modo puntuale per ciascun soggetto che provvede alla

gestione dei PFU allo scopo di garantire, da un lato il rispetto del principio di copertura integrale dei costi sostenuti, e, dall'altro, che non si creino turbative alla libera concorrenza fra le imprese, precludendo l'opportunità, per i produttori /importatori che pongono in essere modalità di gestione del PFU più efficienti, di offrire condizioni di vendita più favorevoli all'utenza";

RILEVATO, inoltre, che con il summenzionato regolamento sono state dettate un insieme di disposizioni dirette a far sì che il nuovo sistema di gestione dei pneumatici fuori uso da esso disciplinato divenisse operativo entro brevissimo tempo, come testimoniato, oltre che dalla relazione di accompagnamento del regolamento medesimo, dalle sue previsioni di cui all'art. 9, comma 6, nonché da quelle contenute ai commi 2 e 3, le quali hanno stabilito una cadenza molto ravvicinata per l'espletamento di vari adempimenti, anticipando così, per la fase di prima applicazione del medesimo, i termini ordinariamente previsti per la fase "a regime";

RILEVATO, in particolare, che l'art. 9, comma 3, del predetto regolamento ha stabilito che la trasmissione delle stime di cui all'art. 5, comma 2, dello stesso, e la determinazione del contributo di cui all'art. 228, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006 dovessero intervenire, anziché al 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del regolamento, avvenuta l'8 giugno 2011);

RILEVATO pertanto che entro il 30 novembre 2011 prossimo venturo si dovrà procedere alla determinazione del contributo anzidetto per il successivo anno 2012 sulla base delle stime trasmesse entro il 30 settembre 2011;

RILEVATO altresì che l'art. 5 comma 2 del predetto regolamento prevede anche la possibilità che la determinazione del contributo effettuata per ciascun anno solare possa essere soggetta a revisione immediata nel corso di ciascun anno;

RITENUTO, alla luce delle circostanze innanzi richiamate, che la determinazione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la gestione dei pneumatici fuori uso che "PNEUS RUDY" intende espletare per l'anno 2011 possa quindi essere fatta in via provvisoria e fino a nuovo provvedimento di diverso contenuto;

RILEVATO che la possibilità di determinare, nella fase di avvio del sistema, il contributo anzidetto in via provvisoria è stata ritenuta ammissibile anche dall'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il parere reso con la nota del 28 luglio 2011 prot. Gab. 2011 0022838/UL, nel quale una tale opzione è stata considerata opportuna in vista della necessità di osservare il termine "perentorio" previsto dal regolamento "per la riscossione del contributo (7 settembre 2011)";

RILEVATO che i costi anzidetti corrispondono alle categorie di cui allegato D del regolamento e che gli stessi sono riferiti ad un quantitativo di pneumatici fuori uso da gestire pari a quello minimo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. A), del regolamento;

VISTO il dato relativo al peso medio dei pneumatici per categoria, fornito da "PNEUS RUDY" nella nota del 22 novembre 2011;

DECRETA

ART. 1

Il contributo previsto dal comma 2 dell'art. 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la gestione dei pneumatici fuori uso che "PNEUS RUDY" intende espletare per l'anno 2011 è determinato in via provvisoria, e fino all'adozione di diverso provvedimento da parte di questa Direzione in €3,00 per ogni pneumatico di categoria B1.

ART. 2

Con successivo provvedimento, da adottarsi nei termini previsti dalla vigente normativa, sarà determinato il contributo per l'anno 2012.

Tutti i provvedimenti aventi ad oggetto il contributo di cui agli articoli che precedono saranno oggetto di tempestiva comunicazione a "PNEUS RUDY" per i conseguenti adempimenti di legge.

Roma, 21 dicembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Dott. Renato Grimaldi

